



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2011
COM(2011) 349 definitivo

2011/0153 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha introdotto cambiamenti significativi per quanto concerne l'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione e la conduzione della politica commerciale.

Per quanto riguarda l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") opera una netta distinzione tra queste due tipologie.

- Le disposizioni del trattato relative agli atti delegati, di cui all'articolo 290, consentono al legislatore di controllare l'esercizio delle competenze attribuite alla Commissione, attraverso l'esercizio del diritto di revoca della delega e/o del diritto di sollevare obiezioni.
- Le disposizioni del trattato relative agli atti di esecuzione, di cui all'articolo 291, non accordano al Parlamento europeo e al Consiglio un ruolo di controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Questo controllo può essere esercitato solo dagli Stati membri. Un quadro giuridico per le modalità di tale controllo è definito nel regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

Per quanto riguarda la politica commerciale, il trattato di Lisbona prevede l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, ciò significa che per la prima volta il Parlamento europeo è associato a pieno titolo nella conduzione della politica commerciale.

In merito all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

"La Commissione procederà all'esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione."²

La presente proposta è il risultato dell'esame degli atti legislativi in materia di politica commerciale condotto dalla Commissione. In passato, la legislazione in materia di politica commerciale non è stata adattata alla procedura di regolamentazione con controllo.

La presente proposta accompagna una prima proposta della Commissione in materia di politica commerciale. Detta proposta [COM(2011)82 definitivo, del 7 marzo 2011, nota come "Trade Omnibus I"³] modifica alcuni regolamenti relativi alla politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure che vedevano il Consiglio impegnato nel processo

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

³ GU L xxx del xx.xx.xxxx, pag. 4.

decisionale e che non si basavano sulla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴. Essa propone che dette procedure siano convertite in atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato o in atti di esecuzione a norma dell'articolo 291.

La proposta attuale esamina le restanti procedure decisionali presenti nella legislazione in materia di politica commerciale al fine adattarele, se necessario, al regime di atti delegati di cui all'articolo 290. In linea di principio si tratta di procedure decisionali basate sulla decisione 1999/468/CE del Consiglio. Al momento della dichiarazione relativa all'adozione del regolamento 182/2011, la Commissione ha fornito un elenco di atti in allegato. Per quanto riguarda la politica commerciale, la Commissione ha elencato i seguenti atti⁵:

- regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
- regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni
- regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, come modificato
- regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali
- regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
- regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania
- regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

⁴ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁵ Questi atti sono numerati da 73 a 86 nell'elenco di atti cui la dichiarazione della Commissione fa riferimento. L'elenco è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0488+0+DOC+XML+V0//IT>.

- regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione
- regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra
- regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
- regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007
- regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
- regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa
- regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan⁶

La Commissione ha esaminato tutti i regolamenti sopra citati. Laddove necessario, suggerisce che determinate procedure siano convertite in atti delegati. La prossima sezione spiega l'approccio proposto dalla Commissione per ciascun regolamento.

2. ANALISI DELLE PROCEDURE ESISTENTI

- **Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

⁶ I regolamenti qui elencati seguono l'ordine dell'elenco allegato alla dichiarazione della Commissione. Nel resto della presente proposta sono elencati in ordine cronologico secondo la data di adozione.

La Commissione ha esaminato attentamente le procedure previste dal regolamento. Ritiene necessaria la conversione in procedure per l'adozione di atti delegati delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, agli articoli 8 e 10, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5, all'articolo 19 e all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV nonché all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato VII. La Commissione osserva che alcuni degli articoli citati fanno riferimento a misure decisionali per l'adozione di misure di salvaguardia. Essa ritiene che dette misure vadano generalmente considerate come misure di esecuzione eccetto nel caso in cui possano portare a modifiche degli allegati pertinenti del regolamento, come in questo caso, e siano quindi eccezionalmente da considerare come atti delegati.

Dopo aver esaminato tutte le altre procedure decisionali contenute in questo regolamento, la Commissione ha concluso che queste procedure sono da mantenere come atti di esecuzione. La lista degli articoli che contengono dette procedure è la seguente: articolo 2, paragrafo 8, articolo 12, articolo 15, paragrafo 1, nonché articoli 10, 14 e 21 dell'allegato III.

- **Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni**

La Commissione ha esaminato attentamente le procedure previste dal regolamento. Ritiene necessaria la conversione in procedure per l'adozione di atti delegati delle procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13, 16 e 28. La Commissione osserva che alcuni degli articoli citati fanno riferimento a misure decisionali per l'adozione di misure di salvaguardia. Essa ritiene che dette misure vadano generalmente considerate come misure di esecuzione eccetto nel caso in cui possano portare a modifiche degli allegati pertinenti del regolamento, come in questo caso, e siano quindi eccezionalmente da considerare come atti delegati.

Dopo aver esaminato tutte le altre procedure decisionali contenute in questo regolamento, la Commissione ha concluso che queste procedure sono da mantenere come atti di esecuzione. La lista degli articoli che contengono dette procedure è la seguente: articolo 6, paragrafi 2 e 3, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 2, articoli 11 e 15, articolo 17, paragrafi 3 e 6, articolo 20, articolo 21, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e articolo 23.

- **Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, come modificato**

La Commissione ha esaminato attentamente le procedure di cui agli articoli 2, 4, 7 e 7 septies del regolamento. È giunta alla conclusione che nessuna di queste procedure porta ad atti che integrano o modificano l'atto di base e che devono pertanto essere convertiti in atti delegati.

- **Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali**

Questo regolamento prevede che l'allegato al regolamento possa essere modificato per introdurre prodotti a prezzi graduati all'elenco in allegato. Occorre che esso sia convertito in un sistema di atti delegati.

- **Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

Questo regolamento prevede che l'allegato al regolamento possa essere modificato per operare degli adeguamenti ai dazi doganali applicati e ai prodotti a cui si applicano i dazi. Occorre che esso sia convertito in un sistema di atti delegati.

- **Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania**

La Commissione ha esaminato attentamente le procedure di cui agli articoli 2, 4 e 11 del regolamento. È giunta alla conclusione che nessuna di queste procedure porta ad atti che integrano o modificano l'atto di base e che devono pertanto essere convertiti in atti delegati.

- **Regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa**

L'articolo 5 afferma che è necessario modificare gli allegati al regolamento come specificato nell'accordo pertinente stipulato con la Federazione russa. L'articolo 6, paragrafo 3, prevede che gli allegati si possano modificare in caso di elusione. La Commissione è autorizzata ad apportare modifiche in tal senso e non viene definita alcuna procedura specifica. L'articolo 12 consente inoltre di modificare gli allegati e si ritiene che autorizzi la Commissione a modificare gli allegati. La Commissione ritiene necessario convertire queste procedure in competenze delegate. La Commissione considera i poteri specificati negli articoli 14 e 15 atti di esecuzione.

- **Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico**

L'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 23 di questo regolamento autorizzano le modifiche dell'allegato II relativo alle norme d'origine e del regolamento nel suo insieme in caso di divergenze con gli accordi internazionali. È necessario convertire dette procedure in procedure per l'adozione di atti delegati. Il regolamento contiene una serie di altre procedure al momento soggette al regolamento 182/2011 che secondo la Commissione vanno mantenute come atti di esecuzione. Queste procedure riguardano le decisioni relative alla gestione delle norme d'origine (articolo 4, paragrafo 3), la sospensione dei vantaggi in caso di frodi (articolo 5), le modalità specifiche di applicazione e gestione dei contingenti tariffari per lo zucchero e

il riso (articoli 6 e 7)⁷, il meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero (articolo 9), il meccanismo di sorveglianza transitorio per i prodotti agricoli (articolo 10), le decisioni sul cumulo ai fini delle norme d'origine (articolo 6 dell'allegato II) e le deroghe alle disposizioni dell'allegato II sulle norme d'origine (articolo 36 dell'allegato II).

- **Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione**

A norma dell'articolo 7 la Commissione è autorizzata a introdurre le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata o dalla stipula di accordi internazionali. La Commissione ritiene che sia necessario convertire questa procedura in una competenza delegata. Le altre procedure possono rimanere come atti di esecuzione.

- **Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra**

La Commissione ha esaminato attentamente le procedure di cui agli articoli 2, 4 e 11 del regolamento. È giunta alla conclusione che nessuna di queste procedure porta ad atti che integrano o modificano l'atto di base e che devono pertanto essere convertiti in atti delegati.

- **Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra**

La Commissione ha esaminato attentamente le procedure di cui agli articoli 2, 4 e 11 del regolamento. È giunta alla conclusione che nessuna di queste procedure porta ad atti che integrano o modificano l'atto di base e che devono pertanto essere convertiti in atti delegati.

- **Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007**

A norma del regolamento, gli allegati possono essere modificati a vari fini come definito nell'articolo 25. È necessario convertire il sistema per apportare cambiamenti di questo tipo in un sistema di atti delegati. Allo stesso tempo il regolamento prevede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 8, che alcune di queste modifiche siano precedute da decisioni adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n.

⁷ I contingenti tariffari in questione non si applicano più dal 1° gennaio 2010 per il riso e dal 1° ottobre 2009 per lo zucchero.

182/2011. Non è auspicabile ai fini della chiarezza giuridica richiedere che la stessa decisione sostanziale sia soggetta a due diverse procedure decisionali, col rischio che esse portino a risultati differenti. Di conseguenza, la Commissione propone che queste due procedure siano unificate in un sistema di atti delegati. Le procedure di cui all'articolo 11, paragrafo 7, sono da considerarsi atti di esecuzione e pertanto non richiedono alcuna conversione in un sistema di atti delegati.

- **Regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan**

L'articolo 5, paragrafo 3, prevede che gli allegati si possano modificare in caso di elusione. La Commissione è autorizzata ad apportare modifiche in tal senso e non viene definita alcuna procedura specifica. La Commissione ritiene che sia necessario convertire questa procedura in una competenza delegata. Le altre procedure possono rimanere come atti di esecuzione.

- **Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea**

A norma dell'articolo 7 la Commissione è autorizzata a introdurre le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata o dalla stipula di accordi internazionali. La Commissione ritiene che sia necessario convertire questa procedura in una competenza delegata. Le altre procedure possono rimanere come atti di esecuzione.

3. CONCLUSIONE

L'adozione delle due proposte adottate dalla Commissione per quanto riguarda le procedure decisionali in materia di politica commerciale darà origine ad un numero consistente di modifiche degli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti interessati, la Commissione ha proposto la sostituzione di intere frasi o paragrafi anche nei casi in cui la modifica riguarda in realtà un numero ridotto di parole all'interno di dette frasi o paragrafi. Una volta adottate queste due proposte orizzontali, la Commissione proporrà la codificazione degli atti con la massima tempestività.

La Commissione osserva inoltre che alcuni regolamenti, in particolare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, contengono disposizioni che danno origine a procedure per l'adozione di atti delegati o di esecuzione negli allegati stessi. Nonostante questa tecnica redazionale non sia al momento considerata soddisfacente, non sarebbe opportuno rivedere la struttura della legislazione in una proposta, come la presente, dal campo di applicazione così limitato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti vengano adottati secondo le procedure definite nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸.
- (2) È necessario procedere ad un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:
 - regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁹,
 - regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni¹⁰,

⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁹ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

¹⁰ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

- regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali¹¹,
- regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America¹²,
- regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa¹³,
- regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico¹⁴,
- regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione¹⁵,
- regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007¹⁶,
- regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan¹⁷,
- regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea¹⁸.

(4) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

¹¹ GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5.

¹² GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

¹³ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

¹⁴ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

¹⁵ GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

¹⁶ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

¹⁷ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 1.

¹⁸ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, in conformità all'allegato, all'articolo 290 del trattato.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni degli atti che figurano nell'allegato si intendono fatti a dette disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dai regolamenti di cui all'allegato, ove esse siano state avviate ma non si siano concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente
[...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO

Elenco dei regolamenti che rientrano nella politica commerciale comune adeguati all'articolo 290 del trattato.

1. REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO, DEL 12 OTTOBRE 1993, RELATIVO AL REGIME COMUNE DA APPLICARE ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DEI PAESI TERZI¹⁹

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3030/93, al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche che è necessario apportare agli allegati del regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

1. All'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di adeguare la definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti cui essi si applicano, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica della nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi."

2. All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di modificare gli allegati per ovviare alla situazione di cui al paragrafo 1, nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nei pertinenti accordi bilaterali.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

3. L'articolo 8 è così modificato:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

¹⁹ GUL 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

"La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti."

b) Dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma." La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di uno Stato membro."

c) Il penultimo comma è soppresso.

4. L'articolo 10 è così modificato:

a) Al paragrafo 7, la lettera b) è soppressa.

b) Il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

"13. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 16 bis per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 3 e 9.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo. La Commissione adotta una decisione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di uno Stato membro."

5. L'articolo 10 bis è così modificato:

a) Il paragrafo 2 bis è soppresso.

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per l'avvio di consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

6. L'articolo 13 è così modificato:

a) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione decide in merito all'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. La Commissione ha il potere di adottare atti

delegati conformemente all'articolo 16 bis per quanto riguarda l'istituzione del sistema di sorveglianza ex ante."

b) Dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del secondo comma."

7. L'articolo 15 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se, entro il termine indicato all'articolo 16, l'Unione e il paese fornitore non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, quest'ultima ha il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura definita all'articolo 16 bis, al fine di dedurre dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari del paese fornitore interessato."

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 16 bis, al fine di introdurre limiti quantitativi nei confronti dei paesi terzi interessati o per ovviare alla situazione di cui al paragrafo 1.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

8. Sono inseriti i seguenti articoli 16 bis e 16 ter:

"Articolo 16 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e all'articolo 19 del presente regolamento nonché all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento è attribuita alla Commissione a tempo indeterminato.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 nonché all'articolo 19 del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 3 dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 dell'allegato VII del presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano d'applicazione fintantoché non è sollevata alcuna obiezione in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni."

9. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis per apportare agli allegati pertinenti le modifiche necessarie a tenere conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa dell'Unione in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione."

10. All'articolo 4 dell'allegato IV, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora si accerti l'infrazione del presente regolamento, e in accordo con il paese o con i paesi fornitori, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento per quanto riguarda le modifiche agli allegati pertinenti dello stesso al fine di prevenire il ripetersi di tali infrazioni.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

11. L'articolo 2 dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento per far sì che le reimportazioni non incluse nel presente allegato siano soggette a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

12. All'allegato VII, l'articolo 3 è così modificato:

- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento per effettuare trasferimenti tra categorie e ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo

richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

2. REGOLAMENTO (CE) N. 517/94 DEL CONSIGLIO, DEL 7 MARZO 1994, CHE CONCERNE IL REGIME COMUNE APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI TESSILI DA TALUNI PAESI TERZI NON CONTEMPLATO DA ACCORDI BILATERALI, DA PROTOCOLLI O DA ALTRE DISPOSIZIONI NÉ DA ALTRO REGIME COMUNITARIO SPECIFICO IN MATERIA DI IMPORTAZIONI²⁰

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 517/94, al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati del regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 517/94 è così modificato:

1. All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati pertinenti, conformemente all'articolo 25 bis, per quanto riguarda la fissazione di detti limiti quantitativi annuali."

2. All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

²⁰ GUL 67 del 10.3.1994, pag. 1.

- "2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per quanto riguarda le misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VII."
3. All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2."
4. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, nel caso in cui la Commissione accerti, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritenga opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza a priori o a posteriori, essa ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 ter al fine di adottare le misure di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2."

5. L'articolo 16 è così modificato:
- a) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
- "La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per quanto riguarda le misure di cui al primo comma."
- b) Dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
- Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del terzo comma."
6. L'articolo 25 è così modificato:
- a) Nella prima frase del paragrafo 3 la dicitura "articolo 13" è sostituita da "articolo 12, paragrafo 3, articolo 13 e articolo 16";
- b) Il paragrafo 4 è soppresso.
7. Sono inseriti i seguenti articoli 25 bis e 25 ter:

"Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché degli articoli 13, 16 e 28 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano d'applicazione fintantoché non è sollevata alcuna obiezione in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni."
8. L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per apportare agli allegati pertinenti le modifiche necessarie a tenere conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa dell'Unione in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione."

3. REGOLAMENTO (CE) N. 953/2003 DEL CONSIGLIO, DEL 26 MAGGIO 2003, INTESO AD EVITARE LA DIVERSIONE VERSO L'UNIONE EUROPEA DI TALUNI MEDICINALI ESSENZIALI²¹

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 953/2003, al fine di aggiungere prodotti all'elenco dei prodotti inclusi in esso, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche necessarie da apportare agli allegati del regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 953/2003 è così modificato:

1. L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 per determinare se un prodotto soddisfa i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 per aggiungere il prodotto in questione all'elenco dell'allegato I nell'aggiornamento immediatamente successivo. Il richiedente è informato della decisione della Commissione entro quindici giorni.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

c) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 al fine di modificare gli allegati II, III e IV, laddove

²¹ GUL 135 del 3.6.2003, pag. 5.

necessario, fra le altre cose alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua applicazione o per far fronte a crisi sanitarie.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

2. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

3. È inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano d'applicazione fintantoché non è sollevata alcuna obiezione in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni."

4. All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3."

4. REGOLAMENTO (CE) N. 673/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 25 APRILE 2005, CHE ISTITUISCE DAZI DOGANALI SUPPLEMENTARI SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA²²

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 673/2005, per procedere agli adeguamenti necessari delle misure di cui al regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto concerne detti adeguamenti. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:

1. All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 4 al fine di apportare modifiche e adeguamenti a norma del presente articolo.

Qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 4 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo."

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Esercizio della delega

²² GUL 110 del 30.4.2005, pag. 1.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
 2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
 3. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
3. È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano d'applicazione fintantoché non è sollevata alcuna obiezione in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni."

5. REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2007 DEL CONSIGLIO, DEL 22 OTTOBRE 2007, RELATIVO ALLA GESTIONE DI ALCUNE RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DI ACCIAIO DALLA FEDERAZIONE RUSSA²³

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1342/2007, al fine di consentire la gestione efficace mediante l'adozione di adeguamenti alle restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per procedere alle modifiche necessarie dell'allegato V. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1342/2007 è così modificato:

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis del presente regolamento al fine di apportare gli adeguamenti necessari ai limiti quantitativi di cui all'allegato V.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo."

2. All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se, entro il termine indicato all'articolo 16, l'Unione e la Federazione russa non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura definita all'articolo 31 bis relativa agli adeguamenti dell'allegato V, al fine di detrarre dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

3. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure dell'Unione di cui all'articolo 11 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite

²³ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

quantitativo, all'occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità all'articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis al fine di apportare adeguamenti all'allegato V."

4. Sono inseriti i seguenti articoli 31 bis e 31 ter dopo il titolo del Capitolo IV:

"Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 31 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano d'applicazione fintantoché non è sollevata alcuna obiezione in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 31 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente in seguito alla

notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni."

6. REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2007 DEL CONSIGLIO RECANTE APPLICAZIONE DEI REGIMI PER PRODOTTI ORIGINARI DI ALCUNI STATI APPARTENENTI AL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP) PREVISTI IN ACCORDI CHE ISTITUISCONO, O PORTANO A ISTITUIRE, ACCORDI DI PARTENARIATO ECONOMICO²⁴

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1528/2007, al fine di apportare modifiche tecniche ai regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche tecniche del regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1. L'articolo 4 è così modificato:
 - a) Al paragrafo 3, la seconda frase è soppressa.
 - b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
 - "4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo], per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione dell'allegato.
 5. Decisioni sulla gestione dell'allegato II possono essere prese secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92(*)).

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1."

2. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

²⁴ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

Adeguamento agli sviluppi tecnici

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo], per quanto riguarda le modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I."

7. REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008 DEL CONSIGLIO, DEL 21 GENNAIO 2008, RECANTE PREFERENZE COMMERCIALI AUTONOME PER LA REPUBBLICA MOLDOVA NONCHÉ MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 980/2005 E DELLA DECISIONE 2005/924/CE DELLA COMMISSIONE²⁵

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 55/2008, al fine di consentire l'adeguamento del regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con la Moldova. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Attribuzione di competenze

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 ter al fine di apportare alle disposizioni del presente regolamento le modifiche e gli adeguamenti che si rendono necessari in seguito:

- a) a modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;
- b) alla stipula di altri accordi tra l'Unione e la Moldova."

2. È inserito il seguente articolo 8 ter:

²⁵ GUL 20 del 24.1.2008, pag. 1.

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

8. REGOLAMENTO (CE) N. 732/2008 DEL CONSIGLIO, DEL 22 LUGLIO 2008, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2011 E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (CE) N. 552/97 E (CE) N. 1933/2006 E I REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE (CE) N. 1100/2006 E (CE) N. 964/2007²⁶

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 732/2008, al fine di consentire l'adeguamento degli allegati agli sviluppi, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto riguarda taluni adeguamenti degli allegati. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:

1. All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

²⁶ GUL 211 del 6.2.2008, pag. 1.

"2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per decidere, dopo aver esaminato la domanda, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

2. All'articolo 11, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I paesi che le Nazioni Unite escludono dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall'elenco dei beneficiari del regime. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di escludere un paese dal regime modificando l'allegato I e di fissare un periodo transitorio di almeno tre anni."

3. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

"La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per quanto riguarda l'adozione di modifiche degli allegati rese necessarie:

- a) da modifiche della nomenclatura combinata;
- b) da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori;
- c) dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- d) dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1."

4. Sono inseriti i seguenti articoli 27 bis e 27 ter:

"Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 25 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 25 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri

specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 8, e dell'articolo 25 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano d'applicazione fintantoché non è sollevata alcuna obiezione in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni."

9. REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2008 DEL CONSIGLIO, DELL'8 DICEMBRE 2008, SUL COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI DI ACCIAIO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN²⁷

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1340/2008, al fine di consentire la gestione efficace di alcune restrizioni, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per procedere alle modifiche necessarie dell'allegato V. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1340/2008 è così modificato:

²⁷ GUL 348 del 24.12.2008, pag. 1.

1. All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se l'Unione e la Repubblica del Kazakistan non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura definita all'articolo 16 bis al fine di detrarre dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakistan modificando di conseguenza l'allegato V.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."

2. Sono inseriti i seguenti articoli 16 bis e 16 ter:

"Articolo 16 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano d'applicazione fintantoché non è sollevata alcuna

obiezione in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni."

10. REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, RECANTE MISURE COMMERCIALI ECCEZIONALI APPLICABILI AI PAESI E TERRITORI CHE PARTECIPANO O SONO LEGATI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA²⁸

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1215/2009, al fine di consentire l'adeguamento del regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con i paesi e territori inclusi nel regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Attribuzione di competenze

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 ter al fine di apportare alle disposizioni del presente regolamento le modifiche e gli adeguamenti che si rendono necessari in seguito:

- a) a modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;
- b) agli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. È inserito il seguente articolo 8 ter:

²⁸ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 1.

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure.

2. LINEE DI BILANCIO

Non pertinente.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

4. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente.